

Oggetto:

OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI INVERNALI, O CON A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE E GHIACCIO, PER TUTTI I VEICOLI TRANSITANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, DURANTE LA STAGIONE INVERNALE.

DAL GIORNO 15 NOVEMBRE AL GIORNO 15 APRILE DI OGNI ANNO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- Durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si riscontrano frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade provinciali;
- In tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- Per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità e le esigenze di fluidificazione del traffico, essendo prevedibili situazioni di criticità meteorologiche connesse a neve e ghiaccio, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa Provincia, l'obbligo di circolare con pneumatici invernali, o muniti di mezzi antisdrucchiolevoli a bordo, come previsto dal C.d.S.;
- Tale obbligo è già reso pubblico mediante specifico segnale, previsto dall'art.122 fig. Il 87 del Reg. di esecuzione del C.d.S. (DPR 16.12.92 n.495);

Visto:

- l'art. 6 comma 4 lett. e (ovvero art. 7 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 285/92, così come modificato dall'art.1 comma 1 L.120/2010;
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013 Prot. RU \ 1580;
- l'art. 5 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia (D.G.P. n° 93 del 13/04/2006), relativo all'emanazione di ordinanze ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs. n° 285/92;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

TALE OBBLIGO HA VALIDITÀ, ANCHE AL DI FUORI DEL PERIODO PREVISTO, IN CONCOMITANZA AL VERIFICARSI DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O FORMAZIONE DI GHIACCIO.


Il presente provvedimento è trasmesso ai Comuni della Provincia, reso noto mediante specifica segnaletica stradale e con idonea pubblicità mediante organi di informazione; lo stesso viene pubblicato all'Albo della Provincia e di tutti i Comuni.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs 30.04.92 n.285, Nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.


La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37, comma 3, del D.Lgs 285/1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Antonella Costa)



IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Giulio Gasparini)



Originale firmato agli atti

RB